



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Regolamento per l'autorizzazione e il conferimento degli incarichi retribuiti ai professori e ricercatori ai sensi dell'art. 53 Dlgs 165/2001 (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 4.8.2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 17.11.2011. Modificato dal Senato Accademico nella seduta del 27.03.2012)

Titolo I

Criteria e procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti per conto di soggetti diversi dall'Università (incarichi esterni o extra-istituzionali)

Art. 1 -Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 53 Dlgs 165/2001, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento e il conferimento degli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24 luglio 2002 e successive modifiche.
2. Il presente regolamento si applica ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori universitari che si trovino in regime di impegno a tempo pieno e ai ricercatori a tempo determinato secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia.
3. Il regolamento non si applica:
 - all'attività intramoenia del personale di cui al comma 1 afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per il quale rimane ferma la normativa di cui al decreto legislativo n.517/99 e succ.mod.
 - all'attività di didattica e di ricerca commissionata da terzi ex art.66 del D.P.R. 382/80 disciplinata da specifico Regolamento di Ateneo,
 - agli incarichi negli "spin-off" accademici o universitari disciplinati da specifico Regolamento di Ateneo.
3. Per i professori, assistenti del ruolo ad esaurimento e ricercatori, in regime di tempo definito, resta ferma la disciplina delle incompatibilità stabilita dagli art. 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, richiamata all'art.2 comma 1, e quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

Art.2- Attività incompatibili

- 1.E' fatto divieto a tutti i professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, compresi quelli in regime di tempo definito:
 - lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati
 - l'esercizio di attività commerciale, sotto qualsiasi forma d'impresa, anche familiare
 - l'esercizio di attività artigianale e industriale sotto qualsiasi forma
 - l'esercizio di attività di imprenditore agricolo
 - l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, eccetto le cariche in società cooperative, negli spin-off accademici e nelle società o enti partecipati dall'Università, per i quali è prevista la nomina da parte degli organi accademici
2. E' fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime a tempo definito, di svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università.
- 3 E' incompatibile con il regime a tempo pieno l'esercizio di attività libero- professionale, fatte salve le attività previste dal successivo art. 6 comma 1.
- 4-I professori e ricercatori della Facoltà di e Chirurgia che optano per il regime di tempo definito ai sensi del D.lgs 517/99 e succ. mod. non possono svolgere attività libero professionale nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art.3-Diffida e decadenza

1. Il professore o ricercatore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal Rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il professore o ricercatore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore o ricercatore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Rettore.

Art.4 - Attività non soggette all'autorizzazione

1. Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione e similari, è consentito senza la preventiva autorizzazione lo svolgimento delle seguenti attività, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali:

- a) *incarichi non retribuiti*; nonché tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- b) *-collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale*. Sempre che tale attività non si concretizzino in un rapporto di lavoro subordinato, in un'attività libero professionale, ovvero nell'assunzione di cariche amministrative;
- c) *-utilizzo economico da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali*;
- d) *-partecipazione a convegni, lezioni, seminari e altre attività didattiche di carattere occasionale*. In tale ipotesi non rientrano gli incarichi professionali in qualità di *TITOLARE* in corsi di formazione organizzati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (che continuano a dover essere autorizzati) che si concludono con una valutazione finale dell'apprendimento;
- e) *-gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando*. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali o aspettativa e congedo per motivi di studio durante i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità;
- f) *gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita*;
- g) *le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione*.
- h) *le perizie affidate dall'autorità giudiziaria*
- i) *le attività di valutazione e di referaggio*.
- j) *le attività di collaborazione scientifica*. In tali ipotesi non rientrano le attività regolate dal Titolo III del presente Regolamento..
- k) *le attività di consulenza* che non corrispondano ad esercizio abituale e continuativo della professione.
- l) La partecipazione a concorsi di progettazione a titolo non retribuito

Art.5- Attività soggette ad autorizzazione preventiva

1. Le seguenti attività sono compatibili con il regime di impiego a tempo pieno ma sono sottoposte ad autorizzazione preventiva secondo i criteri e le procedure previste dagli articoli seguenti:
 - a) *la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca,*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) *le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in qualità di esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*
- c) *le funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università,*
- d) *la direzione di istituti e laboratori e centri del CNR o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono, in questo caso, essere collocati in aspettativa su domanda, secondo le modalità previste dall'art. 12 DPR 382/80,*
- e) *l'incarico di presidente, di amministratore delegato e nonché l'assunzione di cariche direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico, sempre che non remunerate.*

Nel caso di nomina a presidente o amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro, il professore è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio come previsto dall'art.13 D.P.R. 382/80. I professori e i ricercatori, inoltre, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.7 L. 240/2010.

- f) *l'attività di arbitro o componente di collegi arbitrali con nomina da parte dello Stato e di enti pubblici e di organismi a partecipazione statale, purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo e fermo quanto disposto dall'art.61 della L. 133/2008.*

Art.6-Criteri per il rilascio della autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a seguito di istruttoria nella quale oltre a valutare l'inesistenza di cause di incompatibilità, si accerta che l'incarico retribuito :

- a) sia attinente alle competenze professionali del richiedente;
- b) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, né possa essere di pregiudizio al rispetto del principio dell'equo carico didattico all'interno della strutture didattiche dell'Ateneo.
- c) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico
- d) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse per l'Ateneo.

2. Nel rilasciare l'autorizzazione deve tenersi in debito conto l'insieme degli incarichi autorizzati o comunque delle attività esterne svolte dal docente o ricercatore nell'anno accademico, al fine di valutare se, complessivamente considerate, non corrispondano ai presupposti indicati dal comma 1 o creare comunque nocumeto all'Ateneo. Resta fermo che l'attività debba svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di risorse strumentali e finanziarie dell'Università.

Art.7 -Competenze e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi

1.La domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'Ente, che intende procedere al conferimento dell'incarico, o dall'interessato. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore competente dell'Area Risorse Umane, che acquisisce il parere del Preside della Facoltà.
2.L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento motivato dal Rettore, nel rispetto dei presupposti di diritto e dei criteri previsti nell'art. 7, su parere del Preside della Facoltà che verifica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 26 del "Regolamento Didattico di Ateneo" e dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti".
3.L'autorizzazione ha efficacia limitata all'anno accademico per il quale viene richiesto. Nel caso in cui, per inderogabile necessità, la durata dell'incarico è superiore all'anno accademico,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

l'autorizzazione è rilasciata per l'intero periodo, ma l'efficacia è subordinata al parere del Preside della Facoltà reso per ogni anno accademico così come previsto nel comma 2.

4.- Se l'autorizzazione non viene concessa, il docente può chiedere riesame al Senato Accademico, che deve pronunciarsi comunque prima della data prevista per l'inizio dell'incarico.

5.- Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si deve concludere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata.

La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare:

- a) l'oggetto e la natura dell'incarico;
- b) il soggetto che intende conferire l'incarico e il suo codice fiscale;
- c) l'arco temporale in cui verrà espletato l'incarico e il presumibile impegno in termini di ore o di giorni;
- d) esplicita dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- e) ogni altro elemento utile per la valutazione dei presupposti di cui all'art. 6 (es. lettera di richiesta disponibilità dell'Ente committente, bozza d'incarico etc.).

La richiesta deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti dal Settore e scaricabili dal sito.

Art. 8-Attività didattica e di ricerca continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione universitaria

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altra Università sulla base di una convenzione tra i due atenei per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca, secondo i criteri stabiliti con Decreto Ministeriale.

2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altra università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore.

3. I professori, i ricercatori e gli assistenti in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo, in regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere per affidamento a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 240/2010, incarichi di insegnamento presso Università diverse dalla propria, nei limiti previsti dall'art. 6 comma 10 della L. 240/2010.

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 7 è subordinata all'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti secondo quanto disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti".

9-Sanzioni (art.53 Dlgs 165/2001)

1. L'art.53 comma 7 stabilisce che la mancanza di un atto di conferimento o dell'autorizzazione a svolgere l'incarico, "...salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Il conferimento di incarichi da parte di una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo di diritto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. L'Amministrazione, nel caso di mancato versamento spontaneo, provvederà al recupero della somma pari al compenso, attraverso trattenuta nella misura del quinto nella retribuzione o altra forma di esecuzione forzata.

Titolo II

Criteria e procedura per il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi retribuiti.

Art. 10-Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento da' esecuzione all'art. 53 Dlgs 165/2001 e sostituisce la precedente circolare n. 3424 del 17.01.2007 .
2. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i professori e ai ricercatori universitari, che si trovino in regime di impegno a tempo pieno o di tempo definito.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni per incarichi conferiti si intendono tutti quelli che vengono direttamente conferiti dall'Ateneo.

Art.11-Procedimento per il conferimento degli incarichi interni.

1. Il conferimento degli incarichi retribuiti da parte dell'Ateneo è regolato dai rispettivi ordinamenti o regolamenti.
2. In assenza di specifico ordinamento o regolamento il provvedimento è emesso dal Rettore anche su iniziativa dell'interessato, sentito il Preside ed il responsabile scientifico (ove presente). Per le singole lezioni e seminari non è necessario il parere del Preside.
3. Per gli incarichi da svolgersi all'interno di progetti, contratti e convenzioni di ricerca, di cooperazione e/o di formazione finanziati all'Università degli Studi di Palermo da Enti pubblici attraverso programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali, l'eventuale compenso spettante ai docenti e/o ricercatori, al netto della quota del cofinanziamento dell'Università, è correlato alle ore effettivamente svolte e documentate tramite i fogli di presenza secondo le tabelle retributive previste dalla tipologia di progetto così come previsto dall'art 6 del "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali", ove non diversamente disposto da successivi o diversi regolamenti di Ateneo.

Titolo III-

Convenzioni per la realizzazione di programmi di ricerca ex comma 13 art.1 L.230/2005

Art.12 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le convenzioni da stipularsi, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 4 novembre 2005 n. 230, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, per la collaborazione in programmi di ricerca di professori e ricercatori universitari, da svolgersi fuori dalle strutture dell'Università.

Art. 13 -Oggetto della convenzione

1. La prestazione oggetto della convenzione si sostanzia nell'attività scientifica svolta da uno o più professori universitari e non implica il supporto di personale tecnico-amministrativo e l'utilizzo di attrezzature, strumentazione e strutture dell'Università.
2. La pianificazione e l'organizzazione dell'attività di ricerca restano a carico dell'ente committente, nei cui confronti l'Università non assume obbligazione a consegnare un risultato, ma di apportare le proprie qualificate competenze professionali, per il tramite del professore espressamente individuato nella convenzione, a garanzia della qualità dell'attività scientifica ed in un'ottica di collaborazione per il progresso della scienza e lo sviluppo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 14- Corrispettivo

1. Il soggetto convenzionato provvederà alla liquidazione del corrispettivo previsto in convenzione a favore dell'Università, dietro presentazione di fattura emessa dalla stessa.
2. L'Università tratterà il 10% del corrispettivo previsto a favore del fondo di Ateneo e provvederà a liquidare in busta paga l'importo residuo del compenso ai professori/ricercatori cui è stata affidata la realizzazione del programma di ricerca al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art.15- Procedimento per la stipula della Convenzione

1. La proposta di convenzione viene, di norma, elaborata dal "committente" di concerto con il professore universitario che risulterà affidatario delle attività di ricerca, al fine di definire durata delle prestazioni e correlato corrispettivo. L'Ente committente e/o il professore coinvolto trasmettono la succitata proposta al Rettore, unitamente allo schema convenzionale, al progetto di ricerca, a idonea documentazione dalla quale si evincano natura giuridica, scopo, finalità e attività dell'Ente committente. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore competente per la materia degli incarichi retribuiti dell'Area Risorse Umane. Il professore e/o ricercatore universitario interessato provvede a trasmettere al Preside della Facoltà o al Responsabile della struttura di Raccordo di afferenza detta proposta che dovrà esprimersi sulla compatibilità della commessa con l'ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Il Rettore sottopone la proposta di convenzione corredata dagli allegati previsti dal comma 1, unitamente al parere del Preside o al Responsabile della Struttura di Raccordo, al Consiglio di Amministrazione che delibererà la stipula della stessa, previa verifica della rispondenza della richiesta a tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento.

Art 16. Disposizioni abrogative e di coordinamento

1. Il presente Regolamento abroga le disposizioni in materia di conferimento di incarichi previste dal vigente Regolamento dell'Università.

2. Sono fuori dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento per le prestazioni a pagamento ex art. 66 D.P.R 382/80.

Art 17. Disposizioni finali e transitorie.

1. Fermo restando i compiti e le prerogative degli Organi di Disciplina, al Servizio Ispettivo di Ateneo è affidata la verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento anche attraverso indagini a campione.

2. Tutto quanto non previsto nel presente regolamento è disciplinato a norma di legge.

3. Il presente regolamento non trova applicazione nei confronti delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.